



Prot. n. 14588 del 05/11/2019

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO n. 112 del 05.11.2019

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N.61 DEL 18.04.2017 DI DIVIETO DI UTILIZZO DELL' IMMOBILE IN VIA G. MAZZINI N.31 A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO, DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SEGUENTI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."*

PREMESSO che un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, seguito da ulteriori forti scosse avvenute, rispettivamente in data 26/10/2016, in data 30/10/2016 e da ultimo in data 18/01/2017, ha interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

VISTA la richiesta di sopralluogo, avanzata in data 20/09/2016 con prot. n. 10409, dal Sig. **PASSAMONTI PIETRO**, nato a Montegiorgio (AP) il 18.07.1940 e residente in Montegiorgio (FM) in Via G. Mazzini n.31, in qualità di proprietario del fabbricato sito in Montegiorgio in **Via G. Mazzini n.31** e distinto in Catasto Fabbricati al **foglio 30 particella 398**, per la verifica dei danni subiti dall'immobile per gli eventi sismici 2016/2017;

VISTA la Scheda FAST n.002 per il *"Rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post terremoto"*, redatta, in data 24/02/2017 dalla Squadra d'ispezione n. MR539 del Dipartimento della Protezione Civile, relativa al fabbricato sito in Montegiorgio in **Via G. Mazzini n.31** e distinto in Catasto Fabbricati al **foglio 30 particella 398**, con esito finale **"Edificio NON UTILIZZABILE"**;

VISTA l'**Ordinanza Sindacale n. 61 del 18.04.2017**, prot. n.4794 del 18.04.2017 con la quale si ordinava il divieto di utilizzo dell'immobile sito in Via G. Mazzini n.31, catastalmente distinto al Fg. n.30, Part. n.398, in quanto dichiarato non utilizzabile dalla suddetta Scheda FAST;

VISTA la *Perizia Asseverata* relativa alla *Scheda AeDES*, trasmessa dall'USR – Marche, con *Nota Prot.USR* n.3898 del 30/08/2017 (Rif. Pratica n.1922), redatta in data 01/08/2017 dal tecnico Arch. Simona Del Bianco, per l'edificio in esame meglio individuato al **Fg. n.30, Part. n. 398**, con esito di agibilità **"B – 'Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I.'"**;

PRESO ATTO che il Sig. **PASSAMONTI PIETRO** ha presentato la *"Richiesta di concessione contributo per interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi ai sensi dell'Ordinanza n. 4/2016"* mediante piattaforma informatica



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



istituita dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Rif. Pratica 490.40.20/2018/USR/1775, registrata presso gli archivi dell'ufficio Urbanistica del Comune di Montegiorgio come P. Ed. n. 032/2018;

ATTESO CHE l'Ufficio Urbanistica del Comune di Montegiorgio, con prot. n. 5177 del 11/04/2018 ha inviato a mezzo pec all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche l'esito favorevole della verifica di conformità urbanistico-edilizia;

VISTO l'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO del progetto strutturale, rif. Pratica 490.40.20/2018/USR/1775, trasmesso dall'USR – Marche, a questo comune il 11/10/2018, Prot. n.13903;

VISTO il Decreto di Concessione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 n. 2079 del 12/10/2018;

VISTA l'Autorizzazione di proroga del termine di completamento dei lavori rilasciata dal Dirigente Responsabile Edilizia Privata e Pianificazione Urbanistica dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Prot. USR 25562 del 12/04/2019;

CONSIDERATO che in data 30/10/2019 (Prot. USR 80583) l'USR – Marche ha trasmesso l'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI rif. Pratica 490.40.20/2018/USR/1775, assunto al Prot. n. 14448 del 31/10/2019;

VISTA, pertanto, la relativa documentazione di fine lavori redatta dal tecnico arch. Simona Del Bianco e disponibile sulla piattaforma informatica istituita dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione;

VISTA, nello specifico, la **DICHIARAZIONE FINE DI LAVORI E AGIBILITÀ**, Prot. USR n. 53412 del 29/07/2019, con la quale il tecnico arch. Simona Del Bianco comunica che la fine dei lavori è avvenuta in data 29/07/2019 e contestualmente dichiara "... che in seguito alla esecuzione delle opere, l'intero edificio ha raggiunto la piena agibilità e non sussistono ragioni ostanti al rientro nelle abitazioni, ...";

VISTA l'ulteriore documentazione relativa alla fine lavori prot. USR 60433 del 29/08/2019 e prot. USR 79564 del 28/10/2019;

ACCERTATO che, dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno, l'immobile in oggetto, individuato al foglio 30 part.398 del Comune di Montegiorgio, risulta intestato a:

PASSAMONTI PIETRO, nato a Montegiorgio (AP) il 18/07/1940, proprietario per la quota 1/1;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio;

VISTO il vigente statuto comunale,

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

REVOCA

il proprio Provvedimento n. 61 del 18.04.2017 con il quale si ordinava lo sgombero e il divieto di utilizzo dell'immobile sito in Montegiorgio in Via G. Mazzini n.31, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 30 particella 398, al:

sig. **PASSAMONTI PIETRO**, nato a Montegiorgio (AP) il 18/07/1940, e residente in Montegiorgio (FM), Via G. Mazzini n.31;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE: URBANISTICA – AMBIENTE



in quanto sono state ripristinate le condizioni di agibilità dell'immobile, come dichiarato dall'arch. Simona Del Bianco nella *DICHIARAZIONE FINE DI LAVORI E AGIBILITÀ* (Prot. USR n. 53412/2019), richiamata in premessa e depositata presso l'USR – Marche – Sisma2016, unitamente al resto della documentazione di fine lavori (rif. Pratica 490.40.20/2018/USR/1775).

La revoca del provvedimento è altresì disposta nei confronti degli eventuali locatari e a chi, a qualunque titolo, occupi o utilizzi l'immobile in questione.

Si precisa, inoltre, che a seguito del presente provvedimento di revoca decade il diritto di percepire il Contributo per l'Autonomia Sistemazione, e che pertanto l'erogazione del CAS cesserà dalla data di notifica del provvedimento stesso, come stabilito dal Dipartimento della Protezione Civile con *Nota* Prot. n. UOGA/TERAG18_SM/0030763 DEL 28/05/2018.

COMUNICA

- Che eventuali danni a persone e cose, successive alla presente revoca, saranno a carico dei proprietari sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Urbanistica e Ambiente P.zza Matteotti, 33, nei giorni di apertura al pubblico;

DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
 - a. alla Prefettura di Fermo, PEC: protocollo.preffm@pec.interno.it
 - b. ai Carabinieri di Montegiorgio, PEC: tap20530@pec.carabinieri.itognuno per quanto di propria competenza.
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.
3. Di trasmettere la presente per i provvedimenti di competenza:
 1. all'Ufficio di Polizia Municipale, al fine di effettuare le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza;
 2. all'Ufficio Ragioneria del Comune di Montegiorgio.

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



IL SINDACO
Michele Orseni

